



**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

Milano, 1° ottobre 2018

Ns. Rif: 369/18/DT

Trasmessa a mezzo PEC: [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it)

Spettabile  
BANCA D'ITALIA  
Servizio Regolamentazione e Analisi  
Macroprudenziale  
Divisione Regolamentazione I  
Via Milano 53  
00184 ROMA

**OGGETTO: Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo – Documento per la consultazione**

Questa Associazione ha esaminato il documento per la consultazione in oggetto e si pregia di trasmettere le proprie osservazioni in merito.

L'art 8 del documento per la consultazione introduce alcune esenzioni riguardo agli obblighi di conservazione:

**Articolo 8  
(Esenzioni)**

*1. I destinatari non applicano le previsioni di cui agli articoli 4 e 6 in relazione ai rapporti continuativi o alle operazioni posti in essere con:*

- a) intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio, esclusi quelli di cui alle lettere i), o), s) e v);*
- b) intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati nell'allegato 1 alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela (8);*
- c) tesoreria provinciale dello Stato o Banca d'Italia.*

La nota 8 richiamata nel testo recita: *Nota per la consultazione pubblica. Si intende far riferimento ai criteri di valutazione del rischio geografico forniti nell'allegato 1, lettera c) dello schema di disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, poste in consultazione pubblica.*

Si ritiene che il principio di cui sopra possa essere esteso anche al caso delle "pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea", richiamate fra gli esempi di "clientela a basso rischio di riciclaggio" dal medesimo allegato 1, lettera c) del citato schema di disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, per le quali si suggerisce quindi esplicita esenzione dagli obblighi in considerazione della particolare natura e della bassa rischiosità della controparte, integrando l'attuale proposta testuale dell'art. 8 come segue:

**Articolo 8  
(Esenzioni)**

*1. I destinatari non applicano le previsioni di cui agli articoli 4 e 6 in relazione ai rapporti continuativi o alle operazioni posti in essere con:*



**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

- a) intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio, esclusi quelli di cui alle lettere i), o), s) e v);
- b) intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati nell'allegato 1 alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela (8);
- c) tesoreria provinciale dello Stato o Banca d'Italia;
- d) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea.**

Si ringrazia in anticipo per l'attenzione che la Banca d'Italia vorrà prestare alle osservazioni formulate.

Ringraziando per l'attenzione concessa, si porgono

Cordiali saluti

ASSIFACT